

Lavoratori fragili costretti a casa Cassa integrazione non garantita

**Dal 16 ottobre non
sono in malattia
Stipendio assicurato
solo per chi opera
in smart working**

Enzo De Fusco

■ I lavoratori fragili che non possono lavorare nella modalità agile sono privi di qualunque tutela da parte dello Stato.

Si tratta di centinaia di migliaia di lavoratori che versano in condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita e che sono obbligati a rimanere a casa per sorveglianza precauzionale, ma i decreti Ristori e Ristori bis dimenticano di riconoscere loro un sussidio.

L'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 aveva in un primo momento stabilito che fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti da patologie oncologiche, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero.

Il decreto Rilancio aveva prorogato la tutela fino al 31 luglio 2020. Per queste categorie deboli è intervenuto il successivo il decreto Agosto (Dl 104/2020), che ha esteso la tutela fino al 15 ottobre 2020.

Lo stesso decreto 104 ha però previsto che «a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale an-

che da remoto».

In definitiva, fino al 15 ottobre 2020 il periodo di assenza dei lavoratori fragili è stato equiparato al ricovero ospedaliero; dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, solo i (pochi) lavoratori fragili in grado di svolgere il lavoro da casa continueranno a percepire lo stipendio dall'azienda, eseguendo di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il problema riguarda proprio i moltissimi lavoratori fragili che sono impiegati in mansioni incompatibili con il lavoro agile, poiché l'obbligo di sorveglianza precauzionale non è più considerata malattia e sono a rischio di riconoscimento della cassa integrazione.

C'è da capire se questa sia una chiara scelta del legislatore oppure solo una svista. Tuttavia, anche l'Inps conferma questa interpretazione prima con il messaggio n. 3653/2020 e successivamente con il messaggio 4157 del 9 novembre. Infatti, secondo l'Istituto la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune) e conseguentemente non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera.

L'Istituto spiega però che in caso di malattia conclamata da Covid-19 il lavoratore fragile è anche temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla malattia per compensare la perdita di guadagno.

Purtroppo neanche il decreto Ristori pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre scorso risolve il problema.

Pare tuttavia evidente che proprio questi lavoratori, i quali meriterebbero la tutela dello Stato forse più degli altri, non possono rimanere esclusi da ogni forma di garanzia pubblica.

• RIPRODUZIONE RISERVATA

